

4

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-02214

presentato da

BRAMBILLA Michela Vittoria

testo di

Giovedì 17 ottobre 2013, seduta n. 99

BRAMBILLA. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere – premesso che:

a seguito della sentenza della Corte di Cassazione, n. 39053 del 9 aprile 2013, pubblicata il 23 settembre 2013, di condanna definitiva di Imperiale Pierluigi iscritto all'ordine provinciale dei medici veterinari dell'Aquila con n. 70 e **Ponziani** Mauro, iscritto allo stesso ordine con n. 128, a 2 mesi e 10 giorni di reclusione per violazione dell'articolo 544-*bis* del codice penale (uccisione di animali), tale ordine non risulta – nonostante le richieste delle associazioni denuncianti i fatti conclamati in sede giudiziaria – aver attivato la procedura prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221;

questo sta avvenendo, nonostante la FNOVI – Federazione nazionale degli ordini veterinari italiani abbia informato che nell'aprile 2013 aveva «già condiviso con l'organismo ordinistico provinciale l'auspicio che lo stesso voglia avviare – senza indugi – le attività di competenza per valutare le circostanze accertate sotto il profilo della rilevanza deontologica»;

con la loro condotta, condannata in sede giudiziaria, i due medici veterinari asl si sono resi «colpevoli di abusi nell'esercizio della professione» (articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 221 del 1950 citato), «con la loro condotta hanno compromesso gravemente la loro reputazione e la dignità della classe sanitaria» (articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 221 del 1950 citato), anche alla luce della sentenza della Corte di cassazione n. 30790 del 30 dicembre 2011, pubblicata da «30 giorni» organo della FNOVI, riguardo alla perdita della «buona condotta» e, quindi, del requisito, ineludibile principio di carattere generale dell'ordinamento di essere iscritti all'albo professionale;

agli atti vi è la dichiarazione dei condannati per i quali la pratica dell'uccisione di cani per motivi non previsti dalle normative, era abituale e consolidata e perfino dopo l'ultima e recentissima decisione della Corte di cassazione, l'Imperiale Pierluigi, nonostante la condanna definitiva, ha pubblicamente rivendicato, anche sui media, la bontà della propria azione animalicida su animali sani e non di comprovata pericolosità, come mezzo per contrastare il randagismo, senza dunque mostrare alcun ravvedimento. Dato, quest'ultimo, quanto mai preoccupante viste le pubbliche funzioni che riveste –;

se intenda valutare i presupposti per promuovere il procedimento disciplinare in relazione al caso dei due veterinari condannati in via definitiva per un reato così grave. (4-02214)

Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-01012

presentata da

SILVANA AMATI

giovedì 17 ottobre 2013, seduta n.127

AMATI, CIRINNA', GRANAIOLA - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

la Corte di cassazione con sentenza n.39053 del 9 aprile 2013, pubblicata il 23 settembre 2013, ha condannato in via definitiva Pierluigi Imperiale e Mauro **Ponziani** entrambi iscritti all'ordine provinciale dei medici veterinari de L'Aquila, rispettivamente con n. 70 e n. 128, a 2 mesi e 10 giorni di reclusione per violazione dell'articolo 544-*bis* del codice penale (uccisione di animali);

a tutt'oggi nei confronti dei due condannati l'ordine non ha ancora attivato la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, nonostante le diverse sollecitazioni delle associazioni che hanno denunciato i fatti poi conclamati in sede giudiziaria;

in merito a tale grave illecito la Federazione nazionale degli ordini veterinari italiani (FNOVI) ha dichiarato di aver condiviso con l'organismo ordinistico provinciale, già nell'aprile 2013, quanto fosse necessario avviare senza indugi le attività di competenza per valutare le circostanze accertate sotto il profilo della rilevanza deontologica;

considerato che:

i due medici veterinari Asi ai sensi dell'articolo 38 del citato decreto del Presidente della Repubblica si sono resi "colpevoli di abusi (...) nell'esercizio della professione" e ai sensi dell'articolo 41 con la loro condotta hanno "compromesso gravemente" la loro "reputazione e la dignità della classe sanitaria";

inoltre, la Corte di cassazione con sentenza 30 dicembre 2011, n. 30790, pubblicata da "30 giorni", organo della FNOVI, ha stabilito che "il requisito della buona condotta per l'iscrizione a qualsiasi albo professionale, deve ritenersi, al di là di specifiche e dettagliate previsioni nei singoli albi, ineludibile principio di carattere generale";

dalle stesse dichiarazioni rese dai condannati e contenute negli atti del processo risulta che l'uccisione di cani per motivi non previsti dalle normative era per i "medici veterinari" pratica abituale e consolidata; lo stesso Pierluigi Imperiale, dopo la condanna definitiva, non solo non ha mostrato alcun ravvedimento per i fatti commessi, ma ha rilasciato agli organi di stampa dichiarazioni in cui sosteneva la bontà della propria azione animalicida su animali sani e non di comprovata pericolosità, utilizzata come mezzo per contrastare il randagismo,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover adottare ogni iniziativa di competenza per far che si proceda con la massima sollecitudine alla radiazione dall'ordine dei due veterinari condannati in via definitiva per un reato di siffatta gravità.

(4-01012)